

CONTRATTO DI APPALTO

Tra **Isontina Ambiente Srl** con sede legale in via Cau de mezo n.10 a Ronchi dei Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da Giuliano Sponton, nato a Cormòns (GO) il 04.09.1972, codice fiscale SPNGLN72P04D014L, in qualità di Direttore generale e Legale rappresentante, PEC isontinambiente@legalmail.it di seguito denominata "IS.A" oppure anche "Stazione Appaltante";

e la ditta [•] con sede legale in via [•] n.[•] a [•] ([•]), codice fiscale n.[•] qui rappresentata da [•] [•], nat[•] a [•] ([•]) il [•].[•].[•], codice fiscale [•], nella sua qualità di [•] della stessa, PEC [•] di seguito denominata "Appaltatore";

premessi che:

- con Determina a contrarre del Direttore generale n.11 del 05.12.2019 è stata indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, per l'affidamento del "Servizio di trasporto e recupero di rifiuti da spazzamento stradale, CIG 8139497D66" per l'importo complessivo stimato di €.459.300,00 oltre IVA, di cui €300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di n.2 anni;

- con lettera protocollo n.[•] di data [•].[•].[•] IS.A ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Appaltatore;

- atteso il decorso del previsto periodo di "stand still" di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n.50/2016 e verificato che [non sono pervenuti impugnazioni o ricorsi] / [sono stati respinti tutti i ricorso e/o le impugnazioni pervenute in sede cautelare/in sede di merito].

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse, documenti contrattuali ed allegati. Le Premesse e tutti i

documenti contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti.

Per documenti Contrattuali si intendono il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) e l'Offerta economica (Allegato B) presentata dall'Appaltatore in corso di gara.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale esecuzione del servizio oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto. L'appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto e recupero rifiuti da spazzamento stradale, provenienti dall'attività di spazzamento manuale e meccanizzato effettuata nei territori comunali gestiti da Isontina Ambiente, classificati con codici CER 20.03.03.

I servizi oggetto del presente Contratto costituiscono attività di natura essenziale e di pubblico interesse e non possono, dunque e per nessuna ragione, essere sospesi, abbandonati o anche solo rimandati dall'Appaltatore. Pertanto, in caso di fermo impianto programmato o altre condizioni che comportino l'interruzione dei conferimenti in misura superiore a 1 (uno) giorno lavorativo, l'Appaltatore dovrà:

- farsi carico di reperire uno o più impianti di conferimento autorizzati alternativi a quelli indicati in sede di offerta, verso i quali destinare i rifiuti oggetto del presente servizio, previo nulla osta della Stazione Appaltante;
- adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la regolare esecuzione del servizio nel rispetto dei tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 3 – Durata. L'Appalto ha la durata di n.2 (due) anni, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. Alla scadenza del presente Contratto, il rapporto negoziale tra le Parti si intenderà risolto di diritto senza obbligo di formale disdetta.

Tuttavia la durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

Articolo 4 – Corrispettivo. Il Corrispettivo ammonta a €. [•] alla tonnellata ([•]/[•]), che sarà applicato alle tonnellate effettivamente conferite presso l'impianto di destinazione e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente Contratto e agli altri documenti contrattuali.

Il corrispettivo su base annua stimato, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Contratto e dai documenti contrattuali e determinato applicando il prezzo unitario alle tonnellate ritenute da conferire presso l'impianto di destinazione, è pari a €. [•] ([•]), oltre ad €.300,00 (trecento/00) per oneri per la sicurezza di natura interferenziale ed all'IVA come per legge; il corrispettivo complessivo stimato è quindi pari ad €. [•] ([•]) oltre IVA. Il prezzo unitario esposto in offerta è da considerarsi fisso ed invariabile sino all'ultimazione del servizio.

Articolo 5 – Variazioni del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del Contratto e dei crediti. Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016,

qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle quantità conferite all'impianto di destinazione rispetto a quelle stimate fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto stesso, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'avvio al trattamento delle stesse alle medesime condizioni previste nel presente Contratto e nei documenti Contrattuali.

In tali ipotesi, le Parti possono decidere di sottoscrivere degli atti integrativi con la precisa individuazione delle quantità in aumento o in diminuzione richieste.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, né opporre rifiuti o chiedere indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo e comunque denominati.

In tutte le restanti ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria una modifica al Contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la modifica del contraente, saranno ammesse esclusivamente ai termini e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Qualora successivamente alla stipula del Contratto intervengano disposizioni di legge o regolamentari che attribuiscono ad altri soggetti, pubblici o privati, la competenza nelle materie del presente Appalto e questi decidano di subentrare nel Contratto, l'Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali, a far data dalla comunicazione di subentro.

È ammessa la cessione dei crediti discendenti dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le singole cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad IS.A. La Stazione Appaltante potrà rifiutare la cessione mediante l'invio di comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all'Appaltatore e al cessionario entro 45

(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. La presente clausola non vale, comunque, come accettazione preventiva della cessione dei crediti discendenti dal Contratto. In ogni caso, IS.A potrà opporre al soggetto cessionario del singolo credito tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore in base al presente Contratto e agli altri documenti Contrattuali.

Articolo 6 – Subappalto. È vietato cedere o subappaltare, a pena di nullità, tutti o parte dei servizi oggetto dell'appalto, senza previa autorizzazione della Stazione appaltante; si farà specifico riferimento all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 7 – Responsabilità dell'Appaltatore. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento del servizio oggetto del presente Contratto e dei documenti contrattuali; l'Appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione o aggiornamento delle autorizzazioni dell'impianto e dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'appaltatore è altresì responsabile del corretto operato di tutti i propri dipendenti e del corretto funzionamento dei propri mezzi e/o attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore è, altresì, direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o a cose conseguenti a qualsiasi azione derivante dall'effettuazione del servizio, o di qualsiasi altra normativa o regolamentazione vigente e applicabile al servizio oggetto del Contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati nell'espletamento del servizio e/o che potrebbero impedirne il regolare svolgimento, o che in ogni caso possano essere causa di responsabilità ai sensi del comma precedente.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da

qualsiasi responsabilità, danno, costo, spesa, richiesta, comunque denominati e discendenti dall'esecuzione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore.

A tal riguardo, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. [•] in data [•].[•].[•] rilasciata da [•], per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale

Salvo che ciò non competa alle Autorità adibite alla tutela dell'ordine pubblico ovvero all'Autorità giudiziaria, l'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione ed il Responsabile Tecnico e referente dell'Appaltatore rappresentanti dell'Appaltatore e sarà redatto apposito verbale. Eventuali contestazioni dell'Appaltatore dovranno essere riportate in tale verbale. In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, gli accertamenti saranno effettuati in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione Appaltante stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 8 – Garanzia definitiva. L'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 per un importo pari ad €.[•] ([•]) mediante polizza fideiussoria rilasciata da [•] n.[•] del [•].[•].[•].

La garanzia definitiva di cui al precedente comma è prestata a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Ai fini dello svincolo della cauzione si applica il comma 5, dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore è tenuto alla immediata reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà

effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei del Corrispettivo da corrispondere all'Appaltatore.

Articolo 9 – Assicurazioni a copertura della Responsabilità civile. L'Appaltatore dà atto alla Stazione Appaltante di aver stipulato la polizza prevista dall'Articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, giusta polizza RCT/RCO n. [•] di [•] con scadenza al [•].[•].[•].

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

Articolo 10 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo. La fatturazione delle prestazioni rese in esecuzione del presente Contratto sarà effettuata a consuntivo, con cadenza mensile, dall'Appaltatore, per un importo pari al prezzo unitario di gara moltiplicato per le quantità conferite all'impianto di destinazione nel periodo di riferimento.

Unitamente alla fattura, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante i formulari di trasporto, debitamente timbrati e firmati dall'impianto di destinazione.

Ogni fattura dovrà riportare inoltre il CIG della gara, l'IBAN del conto corrente indicato ai sensi della legge n.136/2010, nonché il numero d'ordine ed eventuali altri riferimenti interni di I.S.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni fattura. La consegna puntuale alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per l'effettuazione dei pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore per le prestazioni eseguite. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere all'Appaltatore la documentazione integrativa o esplicativa di quella già presentata.

In adempimento a quanto previsto dal comma 916 della L. n.205/2017 – Legge di

Bilancio 2018 – le fatture elettroniche, emesse in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n.633/1972, dovranno essere inoltrate in formato .xml al Sistema Di Interscambio (SDI), indicando come Codice Univoco 0000000 (sette zeri).

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso sino alla data di regolarizzazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti (in particolare il DURC e la verifica inadempimenti fiscali), ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà della Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa e/o indennizzo per il ritardo.

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore si obbliga specificamente ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi ivi previsti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e l'obbligo di verificare che tali obblighi siano rispettati.

Ai fini di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" dall'Appaltatore ai pagamenti discendenti dal presente Contratto sono: Istituto [•] – Agenzia di [•] - COD. IBAN [•].

Le persone delegate ad operare su tali conti sono:

i) [•] [•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•];

ii) [•] [•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•].

Ogni modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e/o comunque in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla legge n.136/2010, si determineranno le conseguenze previste dall'articolo 3, comma 9-bis, della medesima legge n.136/2010.

Articolo 12 – Verifica della qualità dei servizi e verifica finale di conformità

dell'esecuzione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire degli Audit di Sistema con l'effettuazione di verifiche presso l'impianto di destinazione individuato al fine di dare evidenza delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente Contratto è soggetto a verifica finale di conformità del servizio eseguito, che si svolgerà nei termini e con le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs.

n.50/2016.

Articolo 13 – Penali. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione dello stesso, fatto comunque salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali di cui all'Articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le contestazioni ed applicazioni di penale verranno comunicate all'Appaltatore via pec o email, a fronte delle quali l'Appaltatore potrà opporre, entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse, valide motivazioni e controdeduzioni, che saranno valutate dalla Stazione Appaltante.

L'importo delle penali sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ancora non pagate ovvero, in difetto, trattenute sulla cauzione. In questo caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata.

Le penali di cui al presente Contratto non potranno superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo; qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel momento da calcolarsi applicando il prezzo unitario alle tonnellate effettive conferite fino a quel momento, dedotto dell'importo delle penali e del maggior danno.

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, dei servizi oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad altre ditte la prestazione non eseguita nei termini indicati e ciò in danno all'Appaltatore, salvi e riservati ogni altro diritto o azione. In particolare dopo una settimana di mancati ritiri, ovvero di constatato mancato rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di sospendere o revocare il servizio, risolvendo di diritto il

Contratto, in danno all'Appaltatore medesimo, con rivalsa sulla cauzione definitiva, che verrà incamerata.

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a completamento le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 14 – Recesso da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n.50/2016, può recedere dal Contratto in qualunque momento.

In caso di esercizio del recesso di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito alla data di esercizio del diritto di recesso.

Il recesso è esercitato dalla Stazione Appaltante mediante l'invio all'Appaltatore di una comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante riprende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità del servizio effettuato sino a tale data.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di recesso della Stazione Appaltante disposto in esecuzione della vigente disciplina antimafia e, in particolare, nelle ipotesi di cui all'articolo 88, comma 4-ter e all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011. In tali ipotesi all'Appaltatore sarà dovuto esclusivamente il pagamento del valore del servizio già eseguito.

Articolo 15 – Risoluzione del Contratto. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante risolverà il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011, ovvero sia intervenuta la condanna con sentenza definitiva passata in giudicato,

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 Codice di procedura Penale, per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto in uno dei seguenti casi:

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto l'esperimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016;

b) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora risultino superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

c) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, qualora siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) sia emerso che l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si trovava in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In questa ipotesi, il Direttore dell'Esecuzione invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei servizi che potranno essere riconosciuti all'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il Contratto.

Ai fini di cui al comma precedente e in via esemplificativa e non esaustiva, si considera un grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il concorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i) subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attività previste nell'Appalto;
- ii) decadenza dall'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata dagli enti competenti;
- iii) in tutti i casi di perdurante inadempimento ad una diffida scritta indirizzata dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore entro i termini allo stesso assegnati;
- iv) inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- v) superamento del 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo delle penali accumulate dall'Appaltatore;
- vi) in caso di comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- vii) in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che si

verifichino per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi;

viii) in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio dell'esecuzione del Contratto.

Fatte salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs.

n.50/2016, in tutti i casi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto medesimo. In tali casi, il

Direttore dell'Esecuzione assegna un termine all'Appaltatore, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione

Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle penali e dell'eventuale maggior danno.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il

diritto a richiedere il risarcimento del danno.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso potrà incorrere per i fatti che hanno

motivato la risoluzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti)

giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza dei

servizi già eseguiti.

Qualora sia stato nominato, l'organo competente per la verifica di conformità dei servizi, questo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un Verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal D.Lgs. n.50/2016. Con il Verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto.

Nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi del presente Articolo, in sede di liquidazione finale dei servizi, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi da completare.

Articolo 16 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'Esecuzione e Responsabile tecnico e referente dell'Appaltatore. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

(i) il Responsabile Unico del Procedimento è Giuliano Sponton, via Cau de mezo n.10 a Ronchi dei Legionari (GO), telefono 0481.770611, fax 0481.770633 e pec isontinambiente@legalmail.it;

(ii) il Direttore dell'Esecuzione verrà nominato in seguito alla stipula del presente Contratto e di tale nomina verrà data notizia all'Appaltatore;

(iii) il Responsabile Tecnico e referente dell'Appaltatore verrà indicato e comunicato ad I.SA prima dell'inizio dell'esecuzione.

Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo pec o raccomandata A/R, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da I.S.A. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta

secondo le modalità previste dal presente Articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento in relazione al presente Contratto, da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec o raccomandata A/R, alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi che sono eletti come domicilio valido a tutti gli effetti del presente Contratto.

Articolo 17 – Modifiche o integrazioni al Contratto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto e dei documenti contrattuali dovrà avvenire, ove consentito dalla legislazione vigente e comunque d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

Articolo 18 – Trattamento del personale e riservatezza. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia all'apposita informativa privacy, che costituisce parte integrante del presente Contratto.

Articolo 19 – Obbligo di riservatezza. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Articolo 20 – Legge applicabile. Il presente Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana e, in particolare, dal Codice Civile. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e nei relativi allegati, valgono le norme del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e le vigenti disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del Bando di gara.

Articolo 21 – Soluzione delle controversie. Per le controversie inerenti interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del presente Contratto e dei documenti contrattuali, che non si siano potute risolvere in sede amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di IS.A., senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre.

Articolo 22 – Spese del Contratto. Tutti gli oneri, i costi, imposte, tasse e spese, comprese quelle fiscali e notarili, relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o comunque dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n.131/1986, in quanto le prestazioni considerate nello stesso sono assoggettate ad IVA.

Articolo 23 – Stipula del Contratto. Il presente Contratto sarà stipulato tra le Parti in forma di scrittura privata con modalità elettronica e sottoscrizione digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data dell'ultima firma digitale.

Allegati n.2:

Allegato A - Capitolato Speciale d'Appalto;

Allegato B – Offerta economica assunta a protocollo n.[•] di data [•].[•].[•].

Per Isontina Ambiente Srl, **Giuliano Sponton** (firmato digitalmente)

Per [•], **[•] [•]** (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le clausole di cui agli articoli Articolo 3 – Durata, Articolo 4 – Corrispettivo, Articolo 5 – Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del Contratto e dei crediti, Articolo 7 – Responsabilità dell'Appaltatore, Articolo 12 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo, Articolo 15 – Recesso da parte della Stazione Appaltante, Articolo 16 – Risoluzione del Contratto, Articolo 20 – Legge applicabile e Articolo 21 – Soluzione delle controversie.

Per [•], **[•] [•]** (firmato digitalmente)